



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0000557 del 15 marzo 2018

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1414, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 738/DDA/CA)

Con istanza DDA/1414, pervenuta in data 14 marzo 2018 (prot. n. DDA/0000553), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società BIM Distribuzione S.r.l., Eagle Pictures S.p.A e Lucky Red S.r.l., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://itastreaming.gratis/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- "Final Portrait",
- "Ogni tuo respiro",
- "La Vendetta Di un Uomo Tranquillo",
- "La tartaruga rossa,
- "Un tirchio quasi perfetto",
- "Appuntamento al parco",
- "La vedova Winchester",
- "La battaglia di Hacksaw Ridge",
- "Qua la zampa!",
- "Ozzy - Cucciolo coraggioso",
- "La luce sugli oceani",
- "John Wick 2",
- "Whitney",
- "Gold - La grande truffa",
- "Civiltà perduta",
- "Wish upon",
- "Prima di domani",
- "Vita da giungla: alla riscossa! Il film",
- "Come ti ammazzo il bodyguard",
- "Saw: Legacy",
- "Paddington 2",
- "Gli invisibili",
- "Doraemon il film - Nobita e la nascita del Giappone",
- "E' solo la fine del mondo",



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- “Elle”,
- “Famiglia all'improvviso”,
- “Florence”,
- “Il cliente”,
- “Il viaggio di Fanny”,
- “Incarnate”,

disponibili alle pagine *internet*

<omissis>

L'istante, dichiara, inoltre, che: “L'analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato”.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risulta accessibile, alle pagine internet sopra indicate, riproduzione delle opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta registrato dalla società NameCheap, Inc, con sede in 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ, Stati Uniti, e indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto della WhoisGuard, Inc., società specializzata nel mascheramento dati dell'utente, con indirizzo di posta elettronica 52bcac881c8c47249577f693a111af90.protect@whoisguard.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 101 Townsend Street, San Francisco, CA, 94107, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse+law@cloudflare.com; alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America. Inoltre sul sito è presente il seguente contatto mail itastreaming@hush.com;

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1414 è stata presentata



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Claudia Angrisani, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/1414**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/1414, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 30 marzo 2018**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore